

Regolamento dei Consigli di Quartiere

Art. 1 Quartiere

Il Quartiere è una parte di territorio del Comune di Verbania individuata allo scopo di favorire, in modo organico e continuativo, *la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i Cittadini alla vita pubblica, all'attività sociale ed all'amministrazione della città.* (art. 36 Statuto Comunale) ; così come previsto dall' art. 8 L. 267/2000: *i Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.*

I Quartieri sono cinque e specificamente: Verbania Intra, Verbania Pallanza Sant'Anna , Verbania Est, Verbania Nord e Verbania Ovest.

Il Quartiere è rappresentato, da un Consiglio di Quartiere e dal suo Presidente.

All'interno di ogni Quartiere sono riconosciuti i Rioni, comunità che per storia e identità hanno nel tempo mantenuto rilevanza e specificità. Sono riconosciuti come Rioni:

Possaccio, Unchio, Renco e Trobaso (afferenti al quartiere Verbania Nord)

Fondotoce, Cavandone, Madonna di Campagna e Suna (afferenti a Verbania Ovest)

Zoverallo, Biganzolo, Antoliva e Torchiedo (afferenti a Verbania Est)

S. Anna (afferente a Pallanza).

Ad ogni Rione viene riconosciuto (a condizione che siano state presentate candidature di cittadini residenti in quel rione) almeno un rappresentante (il più votato) eletto tra i cinque consiglieri a prescindere dalle preferenze ottenute. Con l'eccezione del rione di S. Anna al quale vengono riconosciuti almeno 2 rappresentanti.

Partecipano alle votazioni tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto 16 anni.

Art. 2

Consiglio di quartiere

Il Consiglio di Quartiere è un organo di partecipazione popolare all'Amministrazione della Città. I membri del Consiglio di Quartiere sono eletti secondo le modalità organizzative deliberate con apposito atto della Giunta Comunale.

Ogni Consiglio di Quartiere è composto da 5 Consiglieri, fatta salva la rappresentanza dei rioni come all'art. 1 del Regolamento.

Possono candidarsi a consigliere di Quartiere tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto 16 anni.

Art. 3

Nomina e funzioni del Presidente

Viene eletto Presidente chi raccoglie il maggior numero di preferenze personali, vice presidente il secondo candidato più votato.

Presidente e Vice-Presidente devono aver compiuto i 18 anni di età.

In caso di non accettazione della carica da parte del presidente e/o del vice-presidente eletti, il presidente e/o il vice-presidente subentranti sono i consiglieri eletti con il maggior numero di voti in via decrescente e lo stesso avverrà in caso di dimissioni, incompatibilità, revoca, morte.

Il Presidente:

– convoca, per tramite della Segreteria Generale del Comune, e presiede il Consiglio di Quartiere, predisporre l'ordine del giorno della riunione, coordina i lavori e la discussione, firma i verbali;

– tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli organi comunali con cui il Consiglio di Quartiere ha esigenze di contatto,

– può essere ascoltato dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale sui problemi del Quartiere.

Ai Presidenti vengono inviati gli ordini del giorno del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, con la relativa documentazione.

Art. 4

Dimissioni, decadenza e revoca del Presidente e dei Consiglieri

Il Presidente resta in carica finché siano cessate le funzioni del Consiglio di Quartiere salvo in caso di morte, di dimissioni, decadenza e revoca secondo le norme di legge.

In caso di dimissioni dalla carica del Presidente e/o del vice-presidente, essi rimangono componenti del Consiglio di Quartiere come semplici consiglieri, salvo presentino le dimissioni anche da questo incarico. Più in generale, in caso di dimissioni, incompatibilità, morte di un eletto del Consiglio di Quartiere, gli subentra il primo candidato non eletto in termine decrescente di preferenze personali. In caso di parità di voti vige sempre il criterio della maggiore età anagrafica.

La revoca del Presidente, per gravi motivi, è disposta dal Consiglio di Quartiere a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri eletti.

I Consiglieri decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate e vengono sostituiti dal primo dei candidati non eletti-

Art. 5

Convocazione del Consiglio di Quartiere

La prima seduta del Consiglio di Quartiere deve essere convocata – per tramite della Segreteria Generale del Comune – dal Presidente del Quartiere entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali. In tale seduta, il Presidente nomina tra gli altri Consiglieri il Segretario che svolge le funzioni di segreteria del Quartiere con la redazione dei verbali delle sedute.

Il presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente provvede a convocare per posta elettronica - tramite la segreteria la Segreteria Generale del Comune - il Consiglio di Quartiere. La convocazione del Consiglio può essere chiesta da almeno un quarto dei consiglieri di quartiere o dal Sindaco.

I Consiglieri di Quartiere hanno diritto di richiedere al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno; il Presidente riceve le richieste inserendo il relativo argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio, se non già convocata.

I Consiglieri di Quartiere devono essere informati almeno cinque giorni prima della riunione e, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima. La notizia della convocazione è resa pubblica mediante affissione della convocazione e del relativo ordine del giorno alla bacheca del quartiere.

Art. 6

Validità e funzionamento delle sedute del Consiglio di Quartiere

L'adunanza del Consiglio è valida con la presenza, in prima convocazione di 4 Consiglieri per i Consigli composti da 5 o 6 persone, di 5 Consiglieri per quelli composti da 7 o più persone; in seconda convocazione, che può avvenire anche dopo mezzora dalla prima il numero legale si riduce rispettivamente a 3 e a 4 Consiglieri presenti.

In caso di votazione paritaria il voto del Presidente (o suo Vice) vale doppio.

Possono partecipare alle sedute – senza diritto di voto – il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali. Le sedute sono pubbliche. Il presidente, sentito il consiglio, dà la parola ai cittadini presenti che la richiedano.

Il Presidente regola il dibattito fissando se necessario il tempo massimo per ogni intervento dando la parola a chi la richieda dei presenti, Consiglieri, Amministratori e Cittadini.

Il Presidente e il Consiglio di Quartiere possono proporre riunioni con Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali e con qualunque altro organismo con cui ritengano opportuno incontrarsi.

E' auspicabile che il Consiglio si riunisca ogni due mesi e comunque per la presentazione del bilancio.

Art. 7

Competenze dei Consigli di Quartiere

I Consigli di Quartiere hanno competenze:

consultive: il Consiglio di Quartiere può esprimere pareri preventivi durante la fase di progettazione, prima della relativa delibera della Giunta, nei seguenti casi:

- schema di bilancio preventivo e suoi allegati;
- proposte di deliberazioni riguardanti le modalità di gestione di pubblici servizi;
- strumenti urbanistici, durante la fase di loro pubblicazione, e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali sanitari e scolastici riguardanti il Quartiere;
- piano commerciale;
- piano del traffico e sistema di mobilità;
- progetti di opere pubbliche e di arredo urbano.

L'Amministrazione può chiedere al Quartiere il parere sui casi sopra elencati in tempo utile per un esame approfondito delle questioni e, a richiesta, è tenuta a fornire completa documentazione degli argomenti proposti dal Consiglio di Quartiere.

L'Amministrazione può inviare esperti che possano fornire le spiegazioni del caso.

I pareri forniti dai Consigli di Quartiere devono essere comunque trasmessi alla giunta e alla Presidenza del Consiglio Comunale per la trasmissione ai Consiglieri Comunali entro trenta giorni dalla richiesta.

I presidenti dei Consigli di Quartiere possono partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti, con la possibilità di delegare un consigliere.

di iniziativa: tali competenze si esprimono attraverso:

- proposte d'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di argomenti e progetti di particolare interesse per il Quartiere. Tali proposte sono inoltrate alla Commissione Partecipazione, da essa vagliate e, se ritenute ammissibili, trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale provvederà alla relativa iscrizione all'O.d.G. del Consiglio Comunale entro 60 giorni e non oltre la seconda, successiva convocazione del Consiglio stesso;
- richieste di convocazione del Consiglio Comunale, o di Consiglio Comunale Aperto, su un tema specifico di rilevante interesse cittadino, avanzate da almeno tre Consigli di Quartiere; il Presidente del Consiglio Comunale provvede entro trenta giorni dalla richiesta;
- convocazioni di Assemblee di Quartiere sia per la discussione di argomenti di rilevante importanza, sia per la diffusione di informazioni;
- proposte di stanziamento di fondi per la realizzazione di opere pubbliche o di manutenzioni straordinarie utili per il Quartiere o la Città, A tale scopo l'Amministrazione destina un fondo apposito nel piano degli investimenti e la Commissione Partecipazione può indicare una o più proposte entro il 31 marzo di ogni anno.
- organizzazione, in collaborazione e coordinamento con l'amministrazione, di squadre civiche di volontari per eseguire progetti di pubblica utilità finalizzati al recupero o alla manutenzione di spazi comuni
- promozione e organizzazione, al fine di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, di momenti di formazione e informazione presso le associazioni e le scuole primarie del territorio sulla realtà del quartiere e sulle sue attività

d'informazione: i Consigli di Quartiere hanno il diritto di gestire gli spazi a loro riservati all'interno delle attività di informazione che l'Amministrazione Comunale e/o il Consiglio Comunale programmano.

Art. 8

Commissione Partecipazione

La Commissione Partecipazione è composta dai Presidenti e dai vice-presidenti dei Quartieri o, in caso di assenza, da loro sostituti come tali segnalati alla Presidenza della Commissione.

Alla riunione della Commissione partecipa l'Assessore preposto; possono partecipare il Sindaco o suo delegato e i Capigruppo consiliari o loro delegati, ai quali va inoltrata la convocazione.

La Commissione Partecipazione nomina tra i Presidenti di Quartiere, con incarico annuale rinnovabile nell'arco del mandato amministrativo, il Presidente della stessa.

Il Presidente convoca ogni 3 mesi – per tramite della Segreteria Generale del Comune – la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e svolge le funzioni di rappresentante della stessa; in caso di votazione paritaria il suo voto vale doppio. Svolge le funzioni di segreteria della Commissione Partecipazione, senza diritto di voto, il Segretario del Quartiere il cui Presidente è Presidente di turno della Commissione stessa.

La Commissione Partecipazione esprime valutazioni e proposte sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica della città, sui rapporti tra Consigli di Quartiere e Amministrazione Comunale, sul funzionamento dei servizi pubblici presenti sul territorio, sui problemi economici e sociali della città.

Art. 9

Partecipazione alle Commissioni Comunali Permanenti

Ogni Quartiere ha diritto alla nomina di un suo rappresentante, con diritto di parola e non di voto, all'interno di ogni Commissione Consiliare permanente.

Art. 10

Disposizione finale

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica lo Statuto Comunale.